



Repertorio n. 17652

Raccolta n. 13527---

-----**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventicinque il giorno quattordici del mese di maggio.-----

In Ascoli Piceno, nel mio studio.-----

----- 14 maggio 2025 -----

Innanzi a me Dott.ssa Silvia Parlamenti, Notaio in Ascoli Piceno ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, con studio in via Piceno Aprutina n. 47, alle ore dodici e minuti trenta, alla presenza delle signore:-----

- Caponi Silvana nata a Ferrara il 17 febbraio 1963, residente ad Ascoli Piceno (AP), Via Piave n. 8;-----

- Bianchini Alessandra, nata ad Ascoli Piceno il 28 luglio 1990 residente ad Ascoli Piceno in via Vittorio Alfieri n. 9 intervenute quali testimoni, aventi i requisiti di legge, come esse stesse mi confermano,-----

sono presenti:-----

- **DE CAROLIS MARCO**, nato a Ascoli Piceno (AP) il 21 giugno 1974, residente a Ascoli Piceno (AP) in Via Piave n.1, codice fiscale: DCR MRC 74H21 A462V;-----

- **DE CAROLIS MARIO**, nato a Ascoli Piceno (AP) il 9 novembre 1948, residente a Folignano (AP) in via Foggia n.23, codice fiscale: DCR MRA 48S09 A462D;-----

- **PARISSI LUIGIA**, nata a Ascoli Piceno (AP) il 22 luglio 1954, residente a Folignano (AP) in via Foggia n. 23, codice fiscale: PRS LGU 54L62 A462A;-----

- **MARIANI GIORGIO**, nato a Ascoli Piceno (AP) il 29 marzo 1987, residente a Ascoli Piceno (AP) in via Spalvieri n.11/E, codice fiscale: MRN GRG 87C29 A462T.-----

Detti Comparenti, della cui identità personale, io Notaio sono certo, alla presenza delle sopra qualificate testimoni,-----

-----premesse-----

- che con atto di costituzione di fondazione a rogito del Notaio Donatella Calvelli di Ascoli Piceno in data 28 dicembre 2010 repertorio n. 22903/12337 registrato ad Ascoli Piceno in data 29 dicembre 2010 al n. 5334, il signor DE CAROLIS MARCO ha costituito la fondazione avente la denominazione "Marco De Carolis" con sede ad Ascoli Piceno (AP) via Foligno n. 2 codice fiscale 92050100442 avente lo scopo di promuovere, formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;-----

- che contestualmente alla costituzione sono stati nominati quali membri del consiglio di Amministrazione i signori DE CAROLIS MARCO quale Presidente e i signori DE CAROLIS MARIO e PARISSI LUIGIA quali consiglieri nonchè è stato approvato lo statuto della fondazione;-----

- che il socio fondatore DE CAROLIS MARCO unitamente ai consiglieri all'epoca nominati intendono con il presente atto

Registrato a ASCOLI PICENO

il 15/05/2025

N. 2043

Serie 1T

Esatti € 200,00

modificare lo statuto della fondazione al fine di adeguarlo alla normativa prevista dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 in tema di Enti del Terzo Settore e procedere all'iscrizione nel RUNTS e acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs. n. 117/2017;----- tutto ciò premesso i signori DE CAROLIS MARCO, DE CAROLIS MARIO e PARISSI LUIGIA nella loro qualità di socio fondatore e membri del consiglio di amministrazione della fondazione "Marco De Carolis" convengono e deliberano di modificare l'attuale statuto della medesima Fondazione, secondo il nuovo statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datane da me notaio ai Comparenti. Ai fini dell'iscrizione nel RUNTS di seguito viene ripetuto l'atto costitutivo della Fondazione come segue:-----

-----ARTICOLO 1-----

-----COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DISCIPLINA-----

È costituito dal signor De Carolis Marco, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "**Fondazione Marco De Carolis Ente Del Terzo Settore**", che assume la forma giuridica di Fondazione.-----

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.-----

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

-----ARTICOLO 2-----

-----SEDE E DURATA-----

La Fondazione ha sede legale nel comune di Ascoli Piceno (AP) all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

La Fondazione esplica la propria attività in ambito provinciale, nazionale e all'estero e può a tale fine costituire altre sedi, delegazioni o uffici, sia in Italia, che all'estero, al fine di promuovere al meglio le proprie finalità e attività, creando la necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.-----

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.-----
L'indirizzo della sede viene stabilito ad Ascoli Piceno (AP) in via Foligno n. 2.-----

-----ARTICOLO 3-----

-----OGGETTO-----

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali, anche sperimentali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

b) interventi e prestazioni sanitarie nonché socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;-----

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;-----

f) formazione universitaria e post-universitaria; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà;-----

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, di soggetti che versano in condizione di vulnerabilità, sia di base (a titolo esemplificativo: Servizio di informazione e auto orientamento; Consulenza orientativa; Incontro domanda/offerta) che specialistici (a titolo esemplificativo: Inserimento lavorativo disabili; Servizio orientativo sul diritto-dovere all'istruzione e formazione; Servizi al lavoro per immigrati; Sostegno alla creazione di impresa; Tirocinio);-----

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle

infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;-----

n) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.-----

In particolare la fondazione intende operare suscitando e sostenendo iniziative di ricerca e formazione, avviando progetti nel campo della cultura e accompagnando le imprese in percorsi di promozione e sviluppo, nel quadro di una strategia territoriale partecipata e sostenibile.-----

La Fondazione ispira ed orienta la propria attività nel rispetto della dignità della persona e della garanzia della riservatezza.-----

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.-----

La Fondazione potrà partecipare, quale socio, ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.-----

La Fondazione potrà altresì dotarsi di società strumentali per il raggiungimento dello scopo.-----

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.-----

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'organo di amministrazione.-----

-----ARTICOLO 4-----

-----PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE-----

Il patrimonio della fondazione è composto:-----

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo;-----

- da contributi da parte di soci Fondatori e soci aderenti, anche effettuate successivamente alla costituzione;-----

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme dello Statuto;-----

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa

destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;-----

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'organo di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;-----

- da contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.-----

Il Fondo di gestione è costituito:-----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio delle attività della Fondazione medesima;-----

- dalle entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)-----

- dagli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;-----

- dalle eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;-----

- dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.-----

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.-----

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.-----

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.-----

Il patrimonio attuale della Fondazione ammonta ad Euro 30.640,75 (trentamilaseicentoquaranta virgola settantacinque) come risulta dalla perizia di stima del valore patrimoniale della Fondazione alla data del 6 maggio 2025, redatta Rag. Alfredo Fabiani nato ad Ascoli Piceno il 04.01.1961 ed ivi domiciliato in Via Ancona n° 5 C.F. FBNLRD61A04A462Y, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno al n° 160 con studio in Ascoli Piceno, Via Foligno n° 2 , asseverata con giuramento dinanzi a me Notaio in data odierna repertorio n.-----

che si allega al presente atto sotto la lettera "B".-----

-----ARTICOLO 5-----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri secondo la determinazione dei soci fondatori.-----

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.-----

La sua composizione sarà la seguente:-----

a) la maggioranza dei membri dovrà essere scelta dai soci fondatori;-----

b) gli altri membri saranno scelti dall'assemblea generale.--
Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.-----

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.-----

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato unicamente per gravi violazioni di legge o del presente statuto, previa contestazione degli addebiti e con facoltà di presentare contro-deduzioni.-----

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.-----

In particolare il Consiglio di Amministrazione:-----

- amministra la Fondazione;-----

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;-----

- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;-----

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;-----

- predispone il bilancio di esercizio;-----

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;-----

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente Vicario tra i membri designati dai fondatori;-----

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;-----

- nomina i membri dell'organo di controllo;-----
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;-----
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;-----
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;-----
- delibera eventuali modifiche statutarie;-----
- delibera in merito alla proposta di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio nel rispetto della normativa in tema di enti del terzo settore;-----
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;-----
- svolge tutti gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.-----

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.-----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell'ente sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica e con il voto favorevole del presidente.----

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.-----

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della Riunione.-----

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.-----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

L'organo di Amministrazione può deliberare uno o più regolamenti interni per l'esecuzione dello statuto e per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.-----

-----ARTICOLO 6-----

-----PRESIDENTE-----

Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i membri designati dai fondatori a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.-----

L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica, a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.-----

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il presidente inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.-----

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.----

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue prerogative.-----

Il socio Fondatore signor DE CAROLIS MARCO determina di:-----

- confermare quali componenti del consiglio di amministrazione che avrà durata di anni cinque se medesimo e i signori DE CAROLIS MARIO e PARISSI LUIGIA, i quali presenti accettano l'incarico conferito. I medesimi signori DE CAROLIS MARCO, DE CAROLIS MARIO e PARISSI LUIGIA determinano di nominare quale presidente il signor DE CAROLIS MARCO e quale Vice Presidente Vicario De Carolis Mario;-----

- di nominare quale componente dell'organo di controllo il signor MARIANI GIORGIO, il quale accetta l'incarico conferito.-----

-----ARTICOLO 7-----

-----Esercizio finanziario-----

-L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.-----

Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e comunque nel rispetto del termine previsto per il deposito nel RUNTS, cioè il 30 giugno di ogni anno, salvo casi di forza maggiore. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.-----

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.-----

Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).-----

-----ARTICOLO 8-----

-----Spese-----

Le spese ed imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.-----

Ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 il presente atto è esente dall'imposta di bollo.-----

Ho omesso la lettura dell'allegato "B" per espressa dispensa avutane dai comparenti, dichiarando i medesimi di averne esatta conoscenza.-----

Io Notaio ho letto ai comparenti - in presenza dei testimoni - che lo hanno approvato, questo atto, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, su cinque fogli per pagine diciotto e fin qui della diciannovesima e viene sottoscritto essendo le ore tredici e minuti quindici.-----

F.to: DE CAROLIS MARCO-----

-----DE CAROLIS MARIO-----

-----PARISSI LUIGIA-----

-----MARIANI GIORGIO-----

-----SILVANA CAPONI TESTE-----

-----ALESSANDRA BIANCHINI TESTE-----

-----Silvia Parlamenti Notaio

[illegible]

Allegato "A" al Repertorio n. 17652/13527

STATUTO della

"Fondazione Marco De Carolis Ente Del Terzo Settore"

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DISCIPLINA

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **"Fondazione Marco De Carolis Ente Del Terzo Settore"**, che assume la forma giuridica di Fondazione. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede legale nel comune di Ascoli Piceno (AP) all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione esplica la propria attività in ambito provinciale, nazionale e all'estero e può a tale fine costituire altre sedi, delegazioni o uffici, sia in Italia, che all'estero, al fine di promuovere al meglio le proprie finalità e attività, creando la necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

OGGETTO

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali, anche sperimentali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie nonché socio-sanitarie

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) formazione universitaria e post-universitaria; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, di soggetti che versano in condizione di vulnerabilità, sia di base (a titolo esemplificativo: Servizio di informazione e auto orientamento; Consulenza orientativa; Incontro domanda/offerta) che specialistici (a titolo esemplificativo: Inserimento lavorativo disabili; Servizio orientativo sul diritto-dovere all'istruzione e formazione; Servizi al lavoro per immigrati; Sostegno alla creazione di impresa; Tirocinio);

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

n) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. In particolare la fondazione intende operare suscitando e sostenendo iniziative di ricerca e formazione, avviando progetti nel campo della cultura e accompagnando le imprese in percorsi

di promozione e sviluppo, nel quadro di una strategia territoriale partecipata e sostenibile.

La Fondazione ispira ed orienta la propria attività nel rispetto della dignità della persona e della garanzia della riservatezza.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

La Fondazione potrà partecipare, quale socio, ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

La Fondazione potrà altresì dotarsi di società strumentali per il raggiungimento dello scopo.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'organo di amministrazione.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo;
- da contributi da parte di soci Fondatori e soci aderenti, anche effettuate successivamente alla costituzione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'organo di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il Fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio delle attività della Fondazione medesima;
- dalle entrate di cui alle attività di interesse generale

(art. 5 Dlgs 117/2017)

- dagli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutarî;
- dalle eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 5

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e comunque nel rispetto del termine previsto per il deposito nel RUNTS, cioè il 30 giugno di ogni anno, salvo casi di forza maggiore. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello

stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ARTICOLO 6

BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 7

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ARTICOLO 9

FONDATORI

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ovvero sono stati nominati tali in quella sede.

ARTICOLO 10

PARTECIPANTI

Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero

la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'assemblea dei partecipanti, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

ARTICOLO 11

DECADENZA E RECESSO

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 12

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Presidente della Fondazione e il Vice Presidente;
- l'assemblea generale;
- Organo di Controllo;
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

La Fondazione si può dotare di un Segretario Generale per svolgere le funzioni di direttore e di segretario amministrativo.

Potrà essere nominato un Presidente Onorario della Fondazione che non avrà poteri esecutivi ma avrà diritto di partecipare ad ogni riunione degli Organi della Fondazione.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri secondo la determinazione dei soci fondatori.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

La sua composizione sarà la seguente:

a) la maggioranza dei membri dovrà essere scelta dai soci fondatori;

b) gli altri membri saranno scelti dall'assemblea generale.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato unicamente per gravi violazioni di legge o del presente statuto, previa contestazione degli addebiti e facoltà di presentare contro-deduzioni.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- amministra la Fondazione;
- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente Vicario tra i membri designati dai fondatori;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nomina i membri dell'organo di controllo;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- delibera eventuali modifiche statutarie;
- delibera in merito alla proposta di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio nel rispetto della normativa in tema di enti del terzo settore;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- svolge tutti gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell'ente sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica e con il voto favorevole del presidente.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della Riunione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non

sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di Amministrazione può deliberare uno o più regolamenti interni per l'esecuzione dello statuto e per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 14

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i membri designati dai fondatori a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica, a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il presidente inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue prerogative.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA GENERALE O DI PARTECIPAZIONE

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea generale o di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina la minoranza dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi

idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 16

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 17

ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione e' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 18

DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e scelto anche tra persone esterne al Consiglio, tra persone con esperienza nei settori della storia economica, dell'arte e delle attività culturali e del terzo settore in generale, nonché di riconosciute capacità di management. In sede di nomina il consiglio di amministrazione determina compiti e natura del rapporto. Il direttore resta in carica fino a revoca o dimissioni. Il Direttore provvede alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito delle competenze e dei poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione, nonché in conformità ai piani, ai progetti e alle linee di bilancio deliberati dal consiglio stesso.

In particolare il Direttore provvede a:

- coadiuvare il presidente nella predisposizione dei programmi e degli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del consiglio di amministrazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- approvare l'assetto organizzativo della fondazione in relazione allo sviluppo delle attività e del piano formativo della Fondazione;
- predisporre la proposta di bilancio preventivo e consultivo;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito in sede di nomina.

Il direttore ha facoltà, se invitato, di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di Amministrazione al quale risponde del proprio operato.

ARTICOLO 19

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E CAUSE DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 20

STATUTO

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

ARTICOLO 21

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili.

F.to: MARCO DE CAROLIS

DE CAROLIS MARIO

PARISSI LUIGIA

GIORGIO MARIANI

SILVANA CAPONI TESTE

ALESSANDRA BIANCHINI TESTE

Silvia Parlamenti Notaio

Allegato "B" al Rep 17652/13527

Repertorio n. 17651

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA DI STIMA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno quattordici del mese di maggio.

14 maggio 2025

In Ascoli Piceno, nel mio studio in Via Piceno Aprutina n. 47.

Innanzi a me Dottoressa SILVIA PARLAMENTI, Notaio in Ascoli Piceno ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo.

è presente il signor:

- - **FABIANI ALFREDO**, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 4 gennaio 1961, domiciliato ad Ascoli Piceno (AP) in via Ancona n.5, codice fiscale: FBN LRD 61A04 A462Y, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno al n° 160 con studio in Ascoli Piceno, Via Foligno n° 2.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi presenta la relazione di stima che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666.

Quindi deferisco il giuramento al comparente, previa ammonizione da me notaio effettuata allo stesso sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

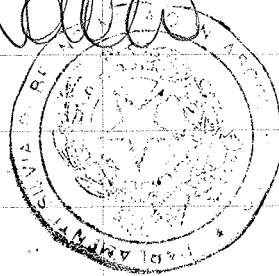


Il comparente presta quindi il giuramento, pronunciando le parole: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto, e quindi redatto la perizia di stima sopra riportata, al solo scopo di far conoscere la verità".

Io Notaio ho letto al comparente, che lo ha approvato, questo atto, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, su un foglio per facciate una e fin qui della seconda e viene sottoscritto essendo le ore *due e venti*

Stefano Agnoli

[Signature]



PERIZIA DI STIMA DEL VALORE PATRIMONIALE

della

FONDAZIONE MARCO DE CAROLIS

Alla data del 06 Maggio 2025

Maes De Bol

Poron Dufion

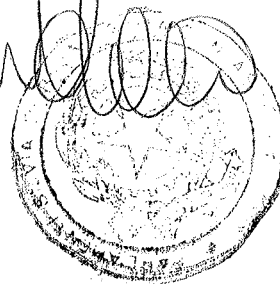
Giorgio Morioni

De Carolis Moris

Alessandra Bluchini Teste

Arluane Capri Teste

Alessandra Bluchini Teste



[Signature]

Premessa

Il sottoscritto Rag. Alfredo Fabiani nato ad Ascoli Piceno il 04.01.1961 ed ivi domiciliato in Via Ancona n° 5 C.F. FBNLRD61A04A462Y, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno al n° 160 con studio in Ascoli Piceno, Via Foligno n° 2

premesso

di aver ricevuto in data 05 Maggio 2025 dalla Fondazione Marco De Carolis nella persona del suo Presidente l'incarico di procedere alla valutazione peritale della società

dichiara

di essere in grado di redigere la presente Perizia di Stima alla data del 06.05.2025, contenente la descrizione dei beni appartenenti alla società, il valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione singolarmente seguiti, con la finalità di stabilire il valore ragionevolmente attribuibile alla società Fondazione Marco De Carolis.

Lo scrivente ritiene opportuno precisare di aver eseguito la valutazione alla data del 06.05.2025 dopo aver compiuto i rilievi, assunte le informazioni ritenute opportune e dopo aver inoltre eseguito il controllo dei dati contabili per la compilazione della situazione patrimoniale alla data medesima. Sono state organizzate riunioni con il presidente della Fondazione al fine di approfondire gli aspetti peculiari delle procedure amministrative.

Sono state quindi eseguite, a campione, adeguate verifiche aventi per oggetto la documentazione amministrativo-contabile e l'effettiva esistenza e consistenza di beni sociali. Sono state, inoltre, assunte informazioni in merito all'eventuale esistenza di cause contrattuali, nonché di accertamenti fiscali in corso, al fine di sincerarsi dell'insussistenza di eventuali passività potenziali non riflesse nella situazione patrimoniale di riferimento che potessero avere conseguenze sul bilancio della società.

La Fondazione

Dati identificativi

- **Denominazione sociale:**
Fondazione Marco De Carolis
- **Codice fiscale:**
92050100442
- **Sede legale:**
Ascoli Piceno – Via Foligno n° 2
- **Fondo di Dotazione:**
Euro 30.000,00

La Fondazione ha per oggetto la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte.

Nel quadro appena descritto si pone la perizia di stima per la valutazione che il sottoscritto attribuirà alla Fondazione Marco De Carolis.

Criteri di valutazione

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.



La situazione patrimoniale al 06.05.2025

La Fondazione Marco De Carolis alla data del 06.05.2025 non dispone di alcun bene mobile e/o immobile, non ha debiti né crediti e dispone solo di disponibilità finanziarie risultanti dal conto corrente 105267695 intrattenuto presso la Unicredit di Ascoli Piceno per un valore di complessivi Euro 30.640,75 versati dal socio fondatore Marco De Carolis di cui euro 30.000,00 da imputare a Fondo di Dotazione della Fondazione ed il resto a Riserva di Capitale

Attestazione

Quanto sopra premesso, il sottoscritto, in esecuzione del mandato conferitogli, può affermare coscientemente che la valutazione della Fondazione Marco De Carolis alla data del 06.05.2025 è stimato in € 30.640,75 (Euro trentamila seicento quaranta/75).

Si attesta, infine, che il patrimonio attuale della Fondazione “**Marco De Carolis**” così come sopra descritto e composto, rispetta il valore minimo fissato dalla legge (art. 22, comma 4, d.lgs. 117/2017) e risulta possedere le caratteristiche di liquidità e disponibilità così come richieste dall' art. 22, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Ascoli Piceno, li 13 Maggio 2025

Marco De Carolis

Forza Italia

Giorgio Morini

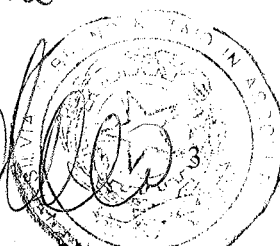
De Carolis Marco

Alessandro Biondini Teste

Silvano Costa Teste

[Large signature]

In fede
Il Perito Stimatore
Rag. Alfredo Fabiani



Io sottoscritto Dott.ssa Silvia Parlamenti, Notaio in Ascoli Piceno, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

ASCOLI PICENO, 15 maggio 2025